



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale

Servizio Programmazione Contabilità Bilancio e Appalti

**Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in campo assicurativo, per la durata di 48 mesi, indetta con determinazione n. 172 del 7.08.2008**

**Quesito n. 7** Si chiede di voler confermare la progressione prevista all'elenco dei requisiti suddetti. In particolare Vi domandiamo se sia corretto ritenere i requisiti citati all'art. 5 - contraddistinti dalle lettere j), k) ed l) - come riferiti ai punti i), l) ed l) dell'art. 4 del medesimo disciplinare

**Risposta n.7** Si rinvia a quanto previsto nel quesito n.1

**Quesito n.8** Si ipotizzi la situazione in cui una società in possesso di tutti requisiti di ordine generale prescritti dal disciplinare di gara ambisca a partecipare alla selezione in oggetto, soddisfacendo i requisiti di natura economico – finanziaria e di natura tecnico – professionale nella proporzione pari ad almeno il 20%, in qualità di società mandante di un costituendo raggruppamento d'impresa.

**In particolare si chiede se la suddetta società mandante dell'ATI possa partecipare soddisfacendo il requisito concernente la gestione nell'ultimo triennio di portafogli assicurativi di almeno n. 10 Amministrazioni Pubbliche (come definite all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/01), rimanendo in capo alla costituenda ATI nel suo complesso il soddisfacimento del requisito delle referenze presso almeno n. 5 regioni, province e comuni oltre i 50.000 abitanti**

**Risposta n.8** Come precisato all'art.5 del disciplinare di gara Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AS251 del 30 gennaio 2003, Bollettino n. 5/2003) non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che sono in grado di soddisfare singolarmente i requisiti richiesti al paragrafo 4 lettere j), k) e l).

Non è ammesso ad uno stesso concorrente — pena l'esclusione — di partecipare alla gara in diverse associazioni temporanee ex art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla medesima gara in RTI

I raggruppamenti temporanei di imprese svolgono sul piano economico, una obiettiva funzione antimonopolistica, consentendo un ampliamento della dinamica concorrenziale e favorendo l'ingresso sul mercato di imprese di minori dimensioni, o specializzate in particolari settori produttivi e tecnologici, fisiologicamente selezionate attraverso il confronto negoziale tra i prezzi offerti. Gli articoli 47 e 48 della direttiva 18/2004/CE con riferimento ai requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali degli operatori economici concorrenti in pubbliche gare d'appalto, stabiliscono, in primo luogo, che tali operatori possono, "se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei" loro "legami con questi ultimi", in tal caso



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

Servizio Programmazione Contabilità Bilancio e Appalti

dovendo peraltro dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporranno "dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti ". Un raggruppamento di operatori economici di cui all'Articolo 4 della stessa direttiva può fare assegnamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

La normativa comunitaria stabilisce quindi espressamente la possibilità per i soggetti riuniti di concorrere ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico, economico-finanziari necessari per la partecipazione alla gara.

Tenuto conto, pertanto, della *ratio* anti-monopolistica e pro-concorrenziale del RTI, volta ad ampliare il novero degli offerenti ed accentuare, per tale via, il confronto concorrenziale in sede di gara, è esclusa la possibilità di associarsi in RTI da parte di due o più imprese che singolarmente sarebbero in grado di soddisfare i requisiti finanziari e tecnici per poter partecipare alla gara. D'altra parte, l'imposizione di limiti al ricorso all'istituto del RTI è conforme alla stessa ragione d'essere della gara, che è quella di garantire che il servizio di brokeraggio abbia luogo alle condizioni che emergeranno come risultato di un confronto concorrenziale tra una pluralità di società alternative. Solo in presenza di esigenze eccezionali dell'amministrazione, non sussistenti nel caso in esame potrebbe ammettersi, in via del tutto straordinaria, il raggruppamento anche tra imprese che singolarmente possiedono i requisiti richiesti dal bando altrimenti verrebbe snaturata la natura dell'istituto

**Il Responsabile del Procedimento**  
Dott.ssa Michela Deiana